

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. S.

Bari, 5/2/80

IL PRESIDENTE

Prot. n. 35/DC/4449

Ill. mo Sig. Presidente Consiglio Regionale



SEDE

Oggetto: p. d. l. "Modifiche alla L. R. N. 33 del 21 luglio 1978"

Allegata alla presente si trasmette la proposta di legge in oggetto, approvata alla unanimità da questa Commissione nella seduta del 1/2/80.

Cordiali saluti.

(Giuseppe Colonna)



12/2
per cura

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e struttura Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. E.

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 21 LUGLIO 1978

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

La proposta di legge che si sottopone alla attenzione di questa Assemblea, ha lo scopo di integrare le norme che regolano l'istituto delle missioni per i Consiglieri Regionali, adeguandole alla normativa vigente dello Stato.

In particolare è data facoltà, ai consiglieri regionali inviati in missione, di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e nel caso di alloggio, vitto, e alloggio e vitto gratuiti la indennità di missione è ridotta rispettivamente di un terzo, della metà e di due terzi.

Si propone, quindi, la presente proposta di legge, licenziata alla unanimità dalla competente Commissione consiliare, alla approvazione di questo Consesso.

(Giuseppe Colonna)



ARTICOLO UNICO

L'art. 3 della legge regionale n. 33 del 21 luglio 1978 è sostituito dal seguente:

" Al Consigliere inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'indennità di trasferta ai Consiglieri inviati in missione all'estero è disciplinata dalla l. r. n. 21 del 12 agosto 1977 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la facoltà di cui al precedente comma.

L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il Consigliere in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti. "